



COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Provincia di Siracusa

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 del 17-08-2023

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI DIVIETO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOOLICHE IN BOTTIGLIE DI VETRO, BICCHIERI DI PLASTICA E CARTA, LATTINE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE C.D.H "MODA MARE – I BIDDIZZI DI SICILIA DEL 12/08/2023

IL VICE RESPONSABILE DEL V SETTORE

VISTA la Delibera di G.M. n. 44 del 08-08-2023 con la quale si autorizza la manifestazione C.D.H. "MODA MARE – DENOMINATA I BIDDIZZI DI SICILIA che si terrà giorno 12/08/2023 presso l'area mercatale di marina di Priolo ;

CHE la predetta manifestazione rappresenta un momento di aggregazione, di svago per la cittadinanza oltre che un ritorno economico e di immagine per la città di Priolo Gargallo;

VISTO che la manifestazione può richiamare un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande, anche alcoliche, con incremento dell'uso di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro che potrebbero causare danni ai beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell' Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza nr.555/O.P./0001991/2017 del 7/06/2017 e del Ministero dell'Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n.0011464 del 19/06/2017 concernenti "Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza" nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l'opportunità di valutare l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità. Per ultimo la circolare del Ministero dell'Interno del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

VALUTATO che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto per l'incolumità pubblica;

RITENUTO necessario per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a persone e a cose;

RITENUTO, inoltre, di dovere scongiurare l'ipotesi che chi intende partecipare agli eventi possa presentarsi sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro o lattine;

VISTI:

- Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;
- La Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017 del 07/06/2017;
- La direttiva del Ministero dell'Interno n. 1101/110 del 28/07/2017;
- Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 "testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli

Enti Locali “e s.m.i. come modificato dal D.L.20/02/2017 n. 14 convertito in legge 18/04/2017 n. 48;

- Il D.M. del Ministero dell’Interno del 05 agosto 2008, con cui si disciplina l’ambito di applicazione dell’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- L’art.3 della legge241/1990 e s.m.i.;
- Gli art.650 e 689 del Codice Penale;
- Il Decreto Legge 20/02/2017, n.14, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 2017, n.48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

PROPONE

Che durante lo svolgimento della manifestazione che si terrà giorno manifestazione C.D.H. “MODA MARE – DENOMINATA I BIDDIZIZZI DI SICILIA che si terrà giorno 19/08/2023 presso l’area mercatale di marina di Priolo Gargallo dalle ore 19:30 a fine manifestazione, di adottare, con la massima attenzione a garanzia della sicurezza e incolumità pubblica, apposita ordinanza di divieto di vendita e consumo di bevande in bicchieri e/o bottiglie in vetro sia alcoliche che analcoliche, è autorizzata la libera vendita di bevande analcoliche nei bicchieri di plastica e carta.

IL VICE RESPONSABILE DEL V SETTORE

IL SINDACO

VISTA la sopra riportata proposta del Vice Responsabile del V Settore

VISTA la Delibera di G.M. n. 44 del 08-08-2023 avente per oggetto manifestazione C.D.H. “MODA MARE – DENOMINATA I BIDDIZIZZI DI SICILIA che si terrà giorno 19/08/2023 presso l’area mercatale di marina di Priolo **Gargallo**

CHE detta manifestazione rappresenta un momento di aggregazione, di svago per la cittadinanza oltre che un ritorno economico e di immagine per la città di Priolo Gargallo;

VISTO che le manifestazioni possono richiamare un notevole numero di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande, anche alcoliche, con incremento dell’uso di bottiglie di vetro, bicchieri di vetro che potrebbero causare danni ai beni pubblici e privati e soprattutto alle persone;

VISTE, inoltre, le Circolari del Ministero dell’ Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza nr.555/O.P./0001991/2017 del 7/06/2017 e del Ministero dell’Interno – dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – n.0011464 del 19/06/2017 concernenti “Pubbliche manifestazioni – Misure di sicurezza” nelle quali si richiama, tra i vari accorgimenti, anche l’opportunità di valutare l’adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine, che possono costituire pericolo per la pubblica incolumità. Per ultimo la circolare del Ministero dell’Interno del 18/07/2018 che individua i modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

VALUTATO che l’abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire un rischio concreto per l’incolumità pubblica;

RITENUTO necessario per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell’ambiente, di dover evitare possibili danni a persone e a cose;

RITENUTO, inoltre, di dovere scongiurare l’ipotesi che chi intende partecipare agli eventi possa presentarsi sui luoghi delle manifestazioni già in possesso di bottiglie e di contenitori di vetro o lattine;

VISTI:

- Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n.773;

- La Circolare del Ministero dell'Interno n.555/0P/0001991/2017 del 07/06/2017;
- La direttiva del Ministero dell'Interno n. 1101/110 del 28/07/2017;
- Gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 “testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali “e s.m.i. come modificato dal D.L.20/02/2017 n. 14 convertito in legge 18/04/2017 n. 48;
- Il D.M. del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2008, con cui si disciplina l’ambito di applicazione dell’art. 54 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 che consente al Sindaco di intervenire e tutelare con proprio provvedimento l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;
- L’art.3 della legge241/1990 e s.m.i.;
- Gli art.650 e 689 del Codice Penale;
- Il Decreto Legge 20/02/2017, n.14, convertito con modificazioni della legge 18 aprile 2017, n.48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

Per quanto sopra in premessa, e per motivi di ordine, sicurezza ed incolumità pubblica dalle ore 19:30 a fine manifestazione :

1. È fatto assoluto divieto a chiunque, di vendere bevande alcoliche e superalcoliche e analcoliche in bottiglie di vetro e plastica, anche se versate in contenitori o bicchieri di vetro, carta o plastica, oltre che in lattina;
2. Il divieto di somministrare e/o vendere bevande analcoliche, in contenitori di vetro o lattine, prescrivendo che la relativa bevanda dovrà essere consumata all’esterno dei locali unicamente in bicchieri di carta, di plastica, nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
3. È vietato a chiunque detenere e portare nelle aree interessate dall’evento, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirli agli astanti, anche a solo titolo gratuito;

AVVERTE

La presente Ordinanza è rivolta ai titolari di Pubblici servizi e agli esercenti sia in sede fissa che ambulante, agli organizzatori degli eventi, ai titolari di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande insistenti o comunque interessanti luoghi pubblici o aperti al pubblico, ubicati nel territorio urbano;

Le inosservanze alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell’art.17 del T.U.L.P.S., salva l’applicazione di ogni altra sanzione amministrativa e penale per gli illeciti costituenti reato e/o violazione amministrativa;

Fatte salve le responsabilità penali previste dall’art. 650 del codice penale in caso di inottemperanza all’Ordinanza e le eventuali specifiche sanzioni amministrative previste dalla legislazione, i trasgressori, esercenti di pubblico esercizio saranno soggetti alla sanzione accessoria della sospensione dell’attività sino alla conclusione della manifestazione;

Chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà soggetto oltre al reato di cui all’Articolo 650 C.P., all’applicazione della sanzione amministrativa da Euro 25.00 a Euro 500,00, ai sensi dell’art.7 bis comma 1 e 1 bis del D.Lgs.18/08/2000, n.267;

La vigilanza ed il controllo sull’osservanza delle presente ordinanza è demandata agli operatori delle Forze di Polizia;

DA ATTO

Della pubblicazione della presente Ordinanza all'albo pretorio online del Comune in amministrazione trasparente.

DISPONE

Che l'Ordinanza sia immediatamente trasmessa:

- A S.E. il Prefetto di Siracusa;
- Al Dirigente del Commissariato di P.S. SEDE;
- Alla Stazione Carabinieri SEDE;
- Al Comando di Polizia Locale SEDE;
- A tutti i titolari di pubblici Esercizi.

AVVERTE CHE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Priolo Gargallo, 17-08-2023

IL SINDACO
ON. DOTT. GIUSEPPE GIANNI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa